Deliberazione 28 aprile 2009 - ARG/elt 50/09

<u>Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2008 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92</u>

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2009

Visti:

- la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale:
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992:
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994:
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997:
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;

Considerato che:

- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 49/08 ha definito il valore di conguaglio, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC), pari a 26,20 c€mc; e che tale valore è stato calcolato applicando le medesime modalità previste dalla deliberazione n. 249/06;
- il punto 3 della deliberazione ARG/elt 49/08 ha previsto che il valore in acconto, per l'anno 2008, del CEC sia pari al valore di conguaglio dell'anno 2007, calcolato ai sensi della deliberazione n. 249/06, la cui validità è stata confermata con le decisioni n. 1275/08 e seguenti del Consiglio di Stato;
- il valore di cui al precedente alinea risulta dalla somma delle seguenti tre componenti:
 - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l'anno 2007, a 1,78 c€mc;
 - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, pari, per l'anno 2007, a 3,84 c€mc;

- c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale pari, per l'anno 2007, a 20,58 c€mc;
- la deliberazione ARG/elt 154/08, tra l'altro, ha:
 - previsto di determinare il CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06 con alcune modificazioni;
 - stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08, per gli anni 2008 e seguenti, ha previsto che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:
 - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
 - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03;
 - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02:
 - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
 - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
 - non considerando, la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99;
- con riferimento al precedente alinea:
 - a) la componente di cui alla lettera a) è stata già definita, a conguaglio per l'anno 2008, con la deliberazione ARG/elt 175/08; tale deliberazione ha confermato, in via prudenziale e al fine di non ridurre le attuali flessibilità operative a disposizione degli operatori, il medesimo valore dell'anno precedente, pari a 1,78 c€mc;
 - b) la componente di cui alla lettera b), a conguaglio per l'anno 2008, è pari a 3,84 c€mc;
 - c) la componente di cui alla lettera c), a conguaglio per l'anno 2008, è pari a 28,00 c€mc;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- il valore del CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, deve essere aggiornato entro i termini temporali previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, cioè entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- in attesa della definizione del giudizio sulla deliberazione ARG/elt 154/08 dinanzi al Consiglio di Stato e stante l'intervenuto annullamento di detta delibera all'esito del

- giudizio di primo grado, occorre provvedere in via transitoria e d'urgenza, entro il 30 aprile 2009, a fissare il valore di conguaglio del CEC per il 2008, al fine di fornire agli operatori un riferimento di prezzo aggiornato che tenga conto delle variazioni dei prezzi dei combustibili nel 2008;
- con decisioni n. 1275/08 e seguenti il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la deliberazione n. 249/06. In particolare, il Consiglio di Stato, ha evidenziato che: «il riferimento all'effettiva struttura dei costi nel mercato, da un lato, si applicherà alle successive determinazioni dell'Autorità e, dall'altro lato, è comunque compatibile con la deliberazione n. 249/06, con cui l'Autorità ha richiamato l'assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all'effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale».
- il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC per l'anno 2008, applicando la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, è pari alla somma delle seguenti tre componenti:
 - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, pari, a conguaglio per l'anno 2008, a 1,78 c€mc, come già definita con la deliberazione ARG/elt 175/08;
 - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari, per l'anno 2008, a 3,84 c€mc;
 - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale pari, per l'anno 2008, a 27,30 c€mc.

Ritenuto opportuno:

• determinare transitoriamente il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, secondo la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all'esito del contenzioso sulla delibera ARG/elt 154/08.

DELIBERA

- 1. il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 32,92 c€mc.
- 2. il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del CEC, espresso in c€kWh, è pari a:
 - 7,47 per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
 - 7,08 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
 - 6,81 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 - 6,55 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

- 3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
- 4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

28 aprile 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis